



Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29/9/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/6/2018

INDICE

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri Generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività

Capo 2° - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Vendita di particolari merci

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio

Art. 8 - La Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per la forma itinerante

Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

Art. 10 - Documento unico di regolarità contributiva

Art. 11 - Operazioni di spunta

Art. 12 - Orario di esercizio dell'attività

Capo 3° - Durata delle concessioni

Art. 13 - Scadenza delle concessioni poste in essere

Art. 14 - Durata delle concessioni nella fase di prima applicazione

Art. 15 - Durata delle concessioni

Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

Art. 16 - Bando di miglioria

Art. 17 - Scambio del posteggio.

Art. 18 - Bando pubblico di assegnazione

Art. 19 - Formazione delle graduatorie

Art. 20 - Produttori agricoli

Art. 21 - Affidamento a privati

Art. 22 - Modifiche al settore merceologico

Art. 23 - Subingresso

Art. 24 - Cessazione

Capo 5° - I luoghi del commercio

Art. 25 - Le aree dedicate al commercio

Art. 26 - Utilizzo del suolo pubblico

Art. 27 - Utilizzo delle tende solari

Art. 28 - Utilizzo dei veicoli definiti "camion negozio"

Art. 29 - La forma itinerante

Art. 30 - I mercati

Art. 31 - Le fiere

Art. 32 - Le fiere promozionali

Art. 33 - Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 34 - Decadenza dell'autorizzazione, concessione di posteggio o "SCIA"

Art. 35 - Sospensione dell'attività

Art. 36 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 37 - Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere.

Art. 38 - Sanzioni

Art. 39 - Disposizioni Finali

REGOLAMENTO

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento è emanato sulla base della delega conferita ai comuni dall'articolo 40 comma 5 della legge regionale della Toscana 7 Febbraio 2005 n° 28 "Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge regionale.
2. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 40 comma 1 della legge regionale Toscana n° 28/2005, forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il regolamento ha validità almeno triennale e può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione; mantiene la propria validità fino alla sua sostituzione o rinnovo.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 19 del presente regolamento, disciplinano solo la prima fase di applicazione così come definita dall'articolo 2 lettera a) dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012 e non potranno essere utilizzate per i successivi concorsi che si dovessero bandire a seguito di scadenza di tali concessioni, ovvero al termine della durata prevista dall'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 28/2005, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita; persegue inoltre le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;
 - b) lo svolgimento dell'attività commerciale;
 - c) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - d) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
 - g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;

h) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
- e) sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente Regolamento.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per legge regionale, la Legge della Regione Toscana / Febbraio 2005 n° 28 (pubblicata sul BURT n° 11 del 10 Febbraio 2005) e successive modificazioni;
- b) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- f) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli

operatori su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;

i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;

l) per spunta, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

m) per spuntista, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Toscana e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno con il titolo abilitativo esibito, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;

n) per presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

o) per migliona, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione;

p) per scambio del posteggio, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione.

q) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto formale rilasciato dal Comune nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o categoria merceologica autorizzata;

r) per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) o l'autorizzazione rilasciata dai comuni delle altre regioni ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 114/98, che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

s) per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile;

t) per settore merceologico, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori "alimentare" e/o "non alimentare";

u) per operatore su area pubblica, l'impresa individuale o società di persone o capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;

v) per produttore agricolo, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228 che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;

z) per DURC, il Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inserito nella legge Regionale 28/2005 dalla legge regionale 28 Novembre 2011 n. 63.

Art. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal regolamento definite posteggi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.

2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune titolare dell'area data in concessione.

3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività.

4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:

- a) posteggi isolati o fuori mercato
- b) mercati
- c) fiere
- d) fiere promozionali
- e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario

5. L'autorizzazione o la SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.

6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione nelle forme previste dall'articolo 3 comma 1 lettera f) bis del DL 4 Luglio 2006 n° 223 convertito con modificazioni con la Legge 4 Agosto 2006 n. 248.

7. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita sia la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sull'autorizzazione o sulla SCIA presentata ai sensi dell'articolo 8, del presente regolamento.

8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Capo 2° - Esercizio dell'attività

Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esercizio dell'attività di commercio, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate, non è sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 126 e 128 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, solo nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 100,00 (Euro cento) ovvero, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 Maggio 2001 n. 311, tale limite deve intendersi riferito a cose di scarso valore commerciale.

2. L'esposizione delle merci usate deve essere adeguatamente pubblicizzata come tale dall'esercente, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale sulla vera natura della merce.

3. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773.

4. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.

5. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

6. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.

2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.

3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentari e non alimentari, sempre che sia dimostrato nel caso di settore alimentare anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.

4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.

5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica nella parte seconda del presente regolamento e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal piano ai sensi dell'articolo 1 comma 2.

6. E' fatto divieto all' esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione dell'area utilizzata contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione merceologica.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla lettera z) dell'articolo 4 comma 1 secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

8. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere.

9. Nell'ipotesi che la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura non potrà

consentire l'accesso al suo interno dei clienti; tale particolarità, infatti, è riservata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dal capo VI della legge regionale 28/2005.

ART. 8 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA' PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività.

2. La SCIA, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. La segnalazione è presentata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da lui preposta all'esercizio dell'attività.

4. La presentazione della SCIA deve avvenire unitamente alla presentazione da parte dell'operatore della dichiarazione autocertificata attestante la propria posizione assicurativa o previdenziale di cui al successivo articolo 10.

5. Nell'ipotesi che alla data di presentazione della SCIA il soggetto non sia ancora iscritto al Registro delle Imprese, la documentazione prevista dall'articolo 10 comma 3 del presente regolamento deve essere presentata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 10 lettera a).

ART. 9 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 39 della legge regionale.

2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

5. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6 il sostituto del titolare dovrà

risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, isolato, nel mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva mediante accertamenti effettuati dagli uffici comunali.

2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del presente regolamento che si svolgono su area pubblica.

3. L'operatore in possesso dell'autorizzazione deve presentare entro il 1 Marzo di ogni anno, al SUAP del comune sede della concessione o a quello al quale venne presentata la SCIA per la forma itinerante, apposita autocertificazione redatta sul modello fornito dal comune, nella forma prevista dal DPR 445/2000 nel quale si attesti, oltre a tutti gli estremi dell'operatore e della sua azienda, anche la posizione di iscrizione al Registro delle imprese ed all'INPS o INAIL.

4. Analoga dichiarazione deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. Gli operatori in forma itinerante devono esibire in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza la dichiarazione autocertificativa prevista dal comma 3.

6. Gli operatori su area pubblica che risultino in possesso di titoli abilitativi di altre regioni e che intendano utilizzare posteggi o partecipare alle operazioni di spunta dovranno presentare la documentazione prevista dal comma 3 solo se la regolarità contributiva non sia prevista nella regione di provenienza come requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività. Per tali soggetti non è richiesto il rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V bis della legge e quindi l'esibizione della documentazione di cui al precedente comma 3 nell'esercizio della forma itinerante.

7. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera c) della legge regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, dovranno rispettare le previsioni contenute nel titolo V bis della legge regionale - Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche - ovvero esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta la documentazione in originale prevista dal precedente comma 3.

8. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane.

9. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

10. Nell'ipotesi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio a seguito di assegnazione a mezzo del bando pubblico previsto dell'articolo 18 del presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni contenute nel capo V bis della legge regionale 28/2005:

a) Gli operatori che non risultano ancora iscritti al registro delle imprese, o che la loro iscrizione sia avvenuta a seguito di avvio dell'attività da meno di 6 (sei) mesi, presentano la documentazione prevista dal precedente comma 3 entro i 6 mesi successivi all'iscrizione al registro delle imprese, ovvero nei 60 (sessanta) giorni successivi ai sensi dell'articolo 40 bis della legge regionale.

b) Gli operatori già iscritti al Registro delle imprese dovranno presentare la dichiarazione certificativa prevista dal precedente comma 3 prima del ritiro dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

11. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma 10 la mancanza della Regolarità contributiva comporterà la revoca del titolo abilitativo rilasciato o del quale si aveva diritto al rilascio.

ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati. Prima di procedere alle operazioni di spunta, eventuali posteggi liberi verranno assegnati ai concessionari il cui posteggio risulti temporaneamente non fruibile per motivi non dipendenti dalla sua volontà.

2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.

3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria. In caso di parità sarà data la precedenza a coloro che vantino la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.

4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l'autorizzazione o la SCIA, la documentazione attestante la propria posizione assicurativa relativa alla regolarità contributiva indicata dal precedente articolo 10, e se collaboratori o dipendenti la certificazione prevista dall'articolo 9.

5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione.

6. L'addetto del comune provvederà ad aggiornare le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.

7. Nell'ipotesi che i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico, alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.

8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.

9. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 38 comma 1 lettera a) della legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico. In tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare l'attività abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato senza un giustificato motivo il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

11. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.

12. Con apposita determina, da pubblicare sull'albo comunale con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

13. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.

14. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.

15. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.

ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli orari di esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.

2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il responsabile del servizio, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto

delle concessione di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio.

3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita.

4. La disposizione del responsabile del servizio, emanata anche a carattere generale, costituisce parte integrante del presente regolamento anche se emessa e modificabile con atto esterno ad esso.

5. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

6. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, gli orari di inizio e termine delle operazioni di vendita, il limite massimo per l'occupazione del posteggio da parte del concessionario oltre il quale sarà considerato assente e l'inizio delle operazioni di spunta.

Capo 3° - Durata delle concessioni

ART. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI POSTE IN ESSERE

1. Le concessioni di posteggi poste in essere alla data di entrata in vigore dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, avranno le seguenti inderogabili scadenze:

a) le concessioni in essere con scadenza decennale nel periodo transitorio compreso fra l'8 Maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010) e il giorno 5 Luglio 2012 (data di pubblicazione dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni) si intendono automaticamente prorogate fino al giorno 7 Maggio 2017 compreso;

b) le concessioni con scadenza decennale nei 5 (cinque) anni successivi al giorno 5 Luglio 2012 si intendono prorogate fino al giorno 4 Luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'8 Maggio 2010 mantengono la loro normale scadenza in seguito al rinnovo decennale operato.

Art. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di suolo pubblico dei mercati e dei posteggi isolati assegnate a seguito della conclusione dei bandi di assegnazione che si svolgeranno nel periodo 2017 – 2020 hanno una durata di 12 anni.

Art. 15 – DURATA DELLE CONCESSIONI DELLE FIERE

1. Le concessioni di suolo pubblico delle fiere, assegnate a seguito della conclusione dei bandi di assegnazione che si svolgeranno nel periodo 2017 – 2020 hanno una durata di 10 anni.

Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

ART. 16 – BANDO DI MIGLIORIA

- 1.** Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 18, il comune provvede ad espletare il bando di migioria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4 comma 1 lettera o) del presente regolamento.
- 2.** Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, soggetti diversamente abili o produttori agricoli o, se previsto, imprenditoria giovanile. Il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
- 3.** Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 18 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.
- 4.** La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa ed in caso di parità a colui che potrà vantare una personale maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica. In caso di ulteriore parità a colui che sia concessionario di un minor numero di posteggi nel territorio italiano.
- 5.** L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di migioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
- 6.** Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di migioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

ART. 17 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

- 1.** In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore merceologico, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato a diversamente abili o, se previsto, imprenditoria giovanile, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.
- 2.** Il comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
- 3.** Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 4.** Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

ART. 18 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

- 1.** Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati o la concessione di posteggio nelle fiere promozionali, sono

rilasciate attraverso appositi bandi che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i termini previsti dall'articolo 34 comma 2 della legge regionale.

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

3. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.

4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.

5. I partecipanti al bando non concessionari uscenti, risultanti idonei in graduatoria, potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 3, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.

6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nei mercati costituiti con non oltre 100 (cento) posteggi; tale limite viene elevato a 3 (tre) per i mercati che hanno una consistenza superiore.

7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5.

8. Solo nella fase di prima applicazione dell'assegnazione delle concessioni nell'ipotesi che l'assegnatario disponga di un veicolo, di sua proprietà già prima della pubblicazione del bando di concorso, di dimensioni tali da necessitare di uno spazio maggiore, l'amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell'area e nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione e se necessario procedere allo spostamento della concessione stessa, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza.

9. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e con approvazione delle modifiche al piano delle aree.

ART. 19 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Nei mercati e nei posteggi isolati i punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all'articolo 18 comma 3 sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori e potranno avere un totale complessivo di massimo 100 punti:

a. anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica nel posteggio messo a bando, anche se maturata in modo discontinuo, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale suo dante causa, che potrà avere un punteggio massimo fino a 40 punti;

b. anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui che potrà avere un punteggio massimo di 20 punti;

c. ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 40 punti con le modalità previste dal comma 5 lettere a), b) e c).

2. La maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indicata al precedente punto a) avrà la seguente valutazione:

1° - fino a 5 (cinque) anni di anzianità compresi: 30 (trenta) punti

2° - oltre 5 (cinque) anni di anzianità: 40 (quaranta) punti.

3. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell'Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, è attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 74 comma 1 della legge regionale.

4. Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera b) del comma 1 sarà così applicato: 2 (due) punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui, per un massimo di 10 (dieci) anni.

5. Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera c) del comma 1 saranno così ripartiti:

a. 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b. 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

c. 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risultino iscritti alle liste di collocamento da almeno 6 mesi.

6. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale così ottenuto dovranno essere considerati come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei) mesi.

7. Nel caso di parità sarà data la precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nei 3 (tre) anni precedenti alla pubblicazione del bando.

8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

9. I posteggi ubicati in zone di particolare pregio, storico, artistico, monumentale ecc. indicati nel piano delle aree che forma parte integrante del presente regolamento, sono soggetti all'attribuzione di uno specifico punteggio, inserito nel bando pubblico di assegnazione, qualora si dichiarino disposti ad utilizzare la struttura commerciale che sarà indicata dal comune. Ulteriore punteggio aggiuntivo sarà assegnato a coloro che saranno disponibili a limitare la merceologia della propria attività, sempre secondo quanto indicato nel bando pubblico sopra citato. Il punteggio, le caratteristiche strutturali e le limitazioni merceologiche potranno variare in relazione alla zona che si intende tutelare.

10. Per le fiere e le fiere promozionali la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo, intendendo per esso quello individuato al precedente comma 3. ed è ottenuta con il maggior numero di presenze maturate dall'interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione. Su tale base quindi i punteggi previsti dal comma 2 del presente

articolo saranno applicabili nella misura di: 4 (quattro) punti per ogni anno di partecipazione all'edizione della fiera o fiera promozionale sia da parte dell'interessato che del suo dante causa.

11. In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possieda la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.

12. Per i bandi previsti dal precedente comma 10 si applicano le disposizioni previste dal comma 8.

13. Ai fini dell'articolo 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, nell'ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati soggetti avessero ottenuto dai Comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro applicabili le disposizioni del presente articolo, considerando quale anzianità di cui alla lett. a del c. 1 del presente articolo quella relativa al rilascio di tali concessioni.

14. Il requisito previsto dal comma 5 lettera b) del presente articolo deve essere posseduto, nel caso di gestione societaria, da oltre la metà dei soci e almeno uno nell'ipotesi di 2 soci.

ART. 20 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 18 e 19. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui al capo V bis della legge regionale e dell'articolo 10 del presente Regolamento e quelle in materia di sostituzione del titolare ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale e 9 del presente Regolamento.

6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

7. La vendita in locali chiusi, anche se facenti parte dell'azienda agricola stessa è consentita previa comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

ART. 21 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il Comune, previa concertazione, può affidare a soggetti diversi la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale, posteggi isolati sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.

2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:

a. ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio;

b. registrazione delle assenze dei concessionari;

c. ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta;

d. verifica della regolarità delle documentazioni previste dal Regolamento;

e. assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati;

f. aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

ART. 22 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al comune SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, professionali, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010.

2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici possono segnalare al Comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento del requisito morale.

3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al Comune SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.

4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente non sarà consentita la soppressione o modifica del settore merceologico oggetto della concessione.

5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

ART. 23 – SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante dovrà presentare, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. Entrambi i soggetti interessati, cedente e subentrante, dovranno garantire la propria regolarità contributiva mediante presentazione, assieme alla SCIA, della autocertificazione prevista dall'articolo 10 comma 3 del presente regolamento.

6. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo, la presentazione della certificazione prevista dall'articolo 10 comma 3 deve essere presentata entro i 180 giorni successivi all'iscrizione ovvero entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

7. Nell'ipotesi che dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono sospese fino alla regolarizzazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La mancata regolarizzazione entro tale termine comporta la revoca dell'autorizzazione e conseguente decadenza della concessione previa comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il subingresso in una autorizzazione o SCIA riservato ai sensi dell'articolo 38 comma 1 lettera a) della legge regionale è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

9. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività presentino la SCIA, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

8. Nei casi di cui al comma precedente, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs.59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.

9. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

10. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA

facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

ART. 24 - CESSAZIONE

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro i 60 (sessanta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento.
2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.

Capo 5° - I luoghi del commercio

ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Tali luoghi, ad esclusione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sono rappresentati nel piano delle aree che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, la destinazione merceologica o settoriale e le giornate di svolgimento.

ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto e conferirlo secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal Comune.
2. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

ART. 27 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.

3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:

a. dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni;

b. certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;

c. certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).

4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.

5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.

6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.

7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.

8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.

9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a kg. 75 (settantacinque), non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

ART. 29 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree indicate nel seguente comma 2; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare le aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto urbano e al fine di tutelare i luoghi e i monumenti cittadini è vietato l'esercizio in forma itinerante all'interno del centro storico così come individuato dalle disposizioni contenute nello strumento urbanistico ed evidenziate nell'allegata planimetria dell'intero territorio comunale e comunque all'interno del perimetro indicato dalle seguenti strade che devono intendersi ricomprese nel divieto su entrambi i lati:

- a. lungo le strade statali e provinciali, escluso le aree di posteggio;
- b. in prossimità di scuole, ospedali ed altri edifici pubblici e di pubblico interesse;
- c. in concomitanza dei mercati e delle fiere, limitatamente ai giorni ed alle ore in cui si svolge il mercato settimanale o straordinario, le fiere e le fiere promozionali;
- d. il commercio è altresì vietato all'interno del seguente perimetro:
 - via Giovanni Duprè, Via P. Conti, Via Andrea Costa, via dei Ceanzi, via Fossataccio Zolini, Via Francesco Ferrucci, via Peramonda, piazza Mons. Alvaro Ferri, via Corsica, via del Pelagaccio, via Doccia, via Frà Giovanni da Fiesole detto il Beato Angelico, via Santo Ansano, via Giovanni Duprè

3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 2, è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del codice della strada anche se riferite alle limitazioni. il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada. E in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella di tipo "A" con l'utilizzo di posteggio.

5. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice, la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 30 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la

posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.

3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata ad eccezione delle giornate del 25, 26 Dicembre e 1° Gennaio. Su istanza degli operatori o delle Associazioni di categoria, con apposito atto potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente, successivo o in altra data da concertare.

4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.

5. Il Comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del Consiglio comunale.

7. Nell'ipotesi che l'amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato, dopo aver provveduto a garantire la presenza della concessione del posteggio per il produttore agricolo e per il soggetto diversamente abile, dovrà riservare almeno un posteggio all'imprenditoria giovanile, intendendo per essa coloro che risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni, o comunque come indicato nella specifica normativa; in tale ipotesi la cessione dell'azienda potrà avvenire solo a soggetti aventi i medesimi requisiti.

8. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività.

ART. 31 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente Regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal Comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate.

5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili, i produttori agricoli e imprenditoria giovanile, se previsto.

6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera n), il responsabile del servizio provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.

8. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 34 commi 8 e 9 della legge.

ART. 32 – LE FIERE PROMOZIONALI

1. Le fiere promozionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera h) del presente Regolamento sono indicate nel piano delle aree di cui alla parte seconda; alle fiere promozionali partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese, nei limiti dei posteggi loro riservati.

2. Nel piano vengono indicate le date di svolgimento, la consistenza della fiera in termini di numero di posteggi, dimensioni, destinazione merceologica e riserva di posteggi a determinate categorie comprese quelle iscritte a qualsiasi titolo al registro delle imprese che possono partecipare.

3. Al fine di consentire la partecipazione alle fiere promozionali il Comune rilascia la concessione di suolo pubblico che ha una durata pari a 10 (dieci) anni sia nella fase di prima applicazione che per quelle successive. Limitatamente ai commercianti su area pubblica la concessione è rilasciata a seguito di bando pubblico utilizzando i criteri e le previsioni degli articoli 18 e 19 del presente Regolamento.

4. Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali, purché iscritti al registro delle imprese, le concessioni di posteggio, che comunque hanno la validità indicata al comma 3, vengono rilasciate a mezzo bando pubblico utilizzando, ai fini di redigere la graduatoria, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indipendentemente dalla tipologia di attività produttiva.

5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai sensi del capo V bis della legge regionale da verificare secondo le previsioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

6. L'ufficio comunale provvederà a compilare la graduatoria degli operatori che possono partecipare alle operazioni di spunta sulla base delle presenze accertate nelle edizioni precedenti.

7. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiano presentato la preventiva comunicazione sopra citata.

8. Al termine di ogni edizione il responsabile del servizio provvederà a rendere pubblica la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, esponendola all'albo pretorio.

9. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 34 commi 8 e 9 della legge.

ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di Partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui al capo V bis della legge regionale, secondo le procedure e verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza delle associazioni, enti o soggetti diversi, al fine di favorire l'integrazione di cittadini stranieri, di promuovere particolari zone del territorio e specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di Partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 28/2005.

4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono programmate ed organizzate dal Comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni. Il Comune redige, entro un termine ragionevole, il calendario delle manifestazioni che si intendono svolgere nei mesi successivi, su base mensile, trimestrale o semestrale. Solo per ragioni di urgenza, e sempre che non vi sia sovrapposizione con altra manifestazione, il Comune potrà inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della manifestazione, qualora sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 10 (dieci) giorni prima del suo inizio.

5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un protocollo predisposto dall'amministrazione comunale.

6. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico valida per quella edizione.

ART. 34 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono:

a. qualora sia contestata la violazione amministrativa per l'essere venuti meno i requisiti morali o professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010;

b. qualora l'attività non sia iniziata entro 180 giorni (centottanta) dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla presentazione della SCIA per l'attività di itinerante, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine e sulla quale l'amministrazione comunale si riserva la valutazione;

c. qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71 della legge regionale.

2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71 della legge regionale.

3. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.

4. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazione auto-certificata resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 35 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di commercio su area pubblica può essere sospesa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, anche se ottenuti in forma discontinua, all'interno di ciascun anno solare. Rientra nel computo del presente comma sia la sospensione volontaria che quella dovuta per malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 71 della L.R. 28/2005 non concorrono a formare il periodo massimo previsto dal comma 1 le sospensioni dell'attività delle imprese individuali a causa di:

a. malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b. gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c. assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall'[articolo 33 della l. 104/1992](#) e dall'[articolo 42 del d.l. 151/2001](#).

3. La mancata consegna della certificazione al Comune entro il termine previsto dalle precedenti lettere a) e b) non consente di poter giustificare alcun giorno di assenza.

ART. 36 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 104 comma 5 della legge regionale in caso di particolare gravità o di reiterate

violazioni, per un periodo compreso fra un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 20 (venti) giorni.

2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:

a. l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;

b. il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 del presente Regolamento;

c. l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 29 del presente Regolamento;

d. il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.

3. In vigore delle disposizioni contenute nel capo V bis della legge regionale in materia di documentazione di regolarità contributiva, oltre all'applicazione della sanzioni specifica prevista dall'articolo 104 comma 3 della legge regionale, si procede alla sospensione dell'autorizzazione o della SCIA per il commercio itinerante nei modi e nelle forme previste dall'articolo 40 quinquies. Il periodo di sospensione disposto ai sensi del presente comma non concorre al computo totale della sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale e 35 del presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n. 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

5. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extraregionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate, il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

Art. 37 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.

2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.

4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area, la nuova assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 16 del presente Regolamento.

5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'intero organico, la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.

6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel piano delle aree che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico.

7. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di 6 mesi eventualmente prorogabile.

ART. 38 – SANZIONI

E' fatto integrale rinvio alle norme di legge in materia e a quelle applicabili.

ART. 39 – DISPOSIZIONI FINALI

Le concessioni di suolo pubblico rilasciate ed utilizzate per attività produttive diverse da quelle trattate dal presente regolamento quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali, possono utilizzare, in relazione alle indicazioni fornite nell'accordo raggiunto nella conferenza unificata Stato Regioni del 16 Luglio 2015, le medesime previsioni del presente regolamento relativamente alla durata delle concessioni e ai criteri per l'attribuzione dei punteggi e la redazione delle graduatorie.